

COMUNE DI RUTIGLIANO

Provvedimento 28 settembre 2017, prot. n. 15864

Esclusione assoggettabilità a Vas.

OGGETTO: Piano di lottizzazione "Parco Le More" Zona C4 Comparto n.6 del PRG vigente del Comune di Rutigliano

Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 8 delle L.R. n. 44/2012 - Provvedimento di esclusione

VISTO che:

- la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 35 e. i del D.Lgs. n. 152/2006, ha approvato la L.R. n. 44 del 14.12.2012 "Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica", che circostanzia l'iter procedimentale della VAS, le modalità di redazione dei rapporti ambientali, ed all'art. 4 rubricato "Attribuzioni e esercizio della competenza di VAS", detta le condizioni ed i requisiti per la delega ai Comuni (BURP n. 183 del 18.12.2012);
- la L.R. Puglia n. 4 del 12.02.2014 (BURP n. 21 del 17.02.2014) ha introdotto delle semplificazioni agli art. 10, 11 e 12 della L.R. Puglia n. 44/2012 evidenziando che "ai comuni è delegato l'esercizio, anche in forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali [...] delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 9 per i piani e programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento delle procedure di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra";

PREMESSO:

- che nel mese di dicembre 2008 la maggioranza dei proprietari delle aree ricomprese nel comparto n. 6 di C4 come individuate nel vigente PRG, hanno trasmesso la proposta di lottizzazione denominato "Parco le More", per il quale non è stato possibile procedere con l'iter di adozione nell'attesa che fosse definita la variante di adeguamento del PRG al PUTT/p, difatti l'allora vigente PUTT/p prevedeva una fascia di rispetto delle ville Chiaia, rispetto alla quale non sarebbe stato possibile procedere con l'adozione del Piano di Lottizzazione stesso.
- che con nota acquisita al prot. n. 7772 del 02.05.2011, I proprietari delle aree ricomprese nel comparto n. 6 di C4 come individuate nel vigente PRG, hanno ripresentato il piano di Lottizzazione chiedendone, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 6/79 e dell'art. 16 e segg. Della L.R. n. 20/2001, la sua approvazione, anche in questo caso non è stato possibile procedere con l'iter di adozione poichè non era stata ancora approvata la variante di adeguamento del PRG al PUTT/p ed anche perchè nel frattempo era intervenuta l'adozione del PPTR (D.G.R. n. 1435 del 02/08/2013);
- che a seguito dell'approvazione definitiva del PPTR (D.G.R. n. 176 del 16/02/2015) il progettista ing. Vito Demarinis, con nota acquisita al prot. n. 18760 del 09.10.2015, ha trasmesso la documentazione integrativa e sostitutiva di quella precedentemente inviata con nota acquisita al protocollo n. 7772 del 02.05.2011 costituita da:
 - Relazione generale – Norme tecniche
 - Relazione geologica
 - Piano finanziario
 - Schema di convenzione
 - Elenco prezzi e Computo metrico viabilità pubblica
 - Verifica di assoggettabilità a VAS rapporto preliminare
 - Elaborati grafici di progetto:
 - TAV. 1 Inquadramento Territoriale
 - TAV. 2 Perimetrazione delle aree sul PRG
 - TAV. 3 Perimetrazione delle aree Omogenee

TAV. 4 Sovrapposizione dell'astratto di PRG al rilievo topografico

TAV. 5 Sovrapposizione dell'astratto di PRG allo stralcio catastale

TAV. 6 Piano Particellare di Esproprio

TAV. 7 Dimensionamento aree omogenee e viabilità pubblica

TAV. 8 Piano Quotato

TAV. 9 Individuazione dei lotti fondiari e tipologie costruttive

TAV. 10 Planivolumetrico

TAV. 11 Tipologia edilizia A

TAV. 12 Tipologia edilizia B

TAV. 13 Tipologia edilizia C

TAV. 14 Tipologia edilizia D

TAV. 15 Aree per Viabilità e Servizi

TAV. 16 Opere di Urbanizzazione

TAV. 17 sovrapposizione dei lotti allo stralcio catastale

TAV. 18 Planimetria generale viabilità pubblica

TAV. 19 Profili viabilità pubblica

- che in data 09.11.2015 perveniva nota dell'avv. Carlo Dell'Erba, acquisita al prot. n. 21304 del 12.11.2015, il quale ha chiesto di ridiscutere l'effettiva utilità della strada collocata sul lato Sud Ovest così come prevista nel piano di Lottizzazione, rispetto alla proprietà dei sigg.ri Domenico Dell'Erba e Rosa Iannuzzi;
- che con nota prot. n. 22218 del 23.11.2015, il responsabile area edilizia privata ed urbanistica Ing. Erminio d'Aries, con riferimento alla proposta di lottizzazione acquisita con nota prot. n. 18760 del 09.10.2015, osservava, all'ing. Vito Demarinis, che a seguito di un preliminare esame degli elaborati era stata rilevata una disposizione degli standard che non poteva essere assolutamente condivisa per le seguenti ragioni:
 - eccessiva dispersione degli standard;
 - dimensione e forma degli standard di progetto apparivano, in modo del tutto evidente, poco funzionali.
- che con la medesima nota riferiva anche di quanto richiesto dall'avv. Carlo Dell'Erba e, contestualmente, chiedeva notizie a conclusione dei chiarimenti chiesti.
- che con nota acquisita al prot. n. 21304 del 12.11.2015, l'avv. Carlo Dell'Erba contestava l'assetto della Lottizzazione vista l'indisponibilità dell'ing. Vito Demarinis a voler recepire le istanze avanzate dai sigg.ri Domenico Dell'Erba e Rosa Iannuzzi.
- con nota acquisita al prot. n. 10924 del 26.05.2016, l'ing. Vito Demarinis ha trasmesso nuova documentazione integrativa e sostitutiva di quella precedentemente inviata con nota acquisita al prot. n. 18760 del 09.05.2015, costituita da :
 - tavola n. 9a Individuazione dei lotti fondiari in sostituzione della tavola n. 9
 - tavola n.10a Planivolumetrico in sostituzione della tavola n. 10
 - tavola n. 15a Aree per Viabilità e Servizi in sostituzione della tavola n. 15
 - tavola n. 16a Opere di urbanizzazione in sostituzione della tavola n. 16
 - tavola n. 17a sovrapposizione dei lotti allo stralcio catastale, in sostituzione alla tavola n.17
- che con la medesima nota l'ing. Vito Demarinis, relativamente alle osservazioni sollevate dall'avv. Carlo Dell'Erba, comunicava che dopo ripetuti incontri e chiarimenti, i Sigg.ri Domenico Dell'Erba e Rosa Iannuzzi non avevano voluto sottoscrivere la proposta di lottizzazione. L'ing. Vito Demarinis evidenziava, inoltre, che la volontà della maggioranza dei lottizzanti è quella di realizzare un parco privato, che verrebbe compromesso nel caso venisse eliminata la strada collocate sul lato Sud Ovest, rispetto alla proprietà dei sigg.ri Domenico Dell'Erba e Rosa Iannuzzi.
- che in data 20.06.2016 prot. n. 12527 il responsabile dell'Area edilizia privata ed Urbanistica ing. Erminio d'Aries ha redatto la relazione Istruttoria del Piano di Lottizzazione denominato Parco le More comparto n. 6 zona C4 con la quale esprimeva parere favorevole alle seguenti condizioni:
 - a) Sia conclusa, prima dell'adozione della Lottizzazione stessa, la procedura di assoggettabilità a VAS di cui

- all' art. 5 del Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013 di attuazione della L.R. n. 44/2012, nell'ambito della quale dovrà essere acquisito il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015;
- b) Sia acquisito, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e prima dell'adozione della lottizzazione stessa, il parere del competente ufficio sismico regionale;
- c) Prima della sottoscrizione della convenzione di lottizzazione sia costituito il consorzio per la realizzazione e gestione delle opere di urbanizzazione;
- che con nota prot. N. 12538 del 20.06.2016 il responsabile dell'Area edilizia privata ed Urbanistica ing. Ermilio d'Aries in qualità di autorità procedente chiedeva al Responsabile dell'Area LL.PP – Ambiente Ing. Carlo Ottomano in qualità di autorità competente la verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di lottizzazione allegando n. 15 copie CD contenute il progetto di lottizzazione, il rapporto preliminare ed il parere urbanistico prot. n. 12527 del 20.06.2016.
 - che con nota prot. n. 23553 del 05.12.2016 il responsabile del procedimento Ing. Ottomano Carlo, attivava la consultazione dei Soggetti Competenti in Materia ambientale (di seguito SCMA),
 - che, in particolare, i SCMA consultati risultano essere:
 1. Regione Puglia – Ufficio Strumentazione Urbanistica;
 2. Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Paesaggistica;
 3. Regione Puglia – Pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità;
 4. Regione Puglia – Ufficio ciclo Rifiuti e Bonifica;
 5. Regione Puglia – Ufficio risorse Idriche;
 6. Regione Puglia – Ufficio Ecologia, Programmazione politiche energetiche, VIA e Vas;
 7. Autorità di Bacino della Puglia;
 8. Acquedotto Pugliese AQP;
 9. ARPA PUGLIA
 10. Ferrovie del SUD-EST e Servizi Automobilistici
 11. ENEL SPA
 12. Autorità idrica Pugliese
 13. Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente
 14. Regione Puglia – Ufficio Lavori Pubblici, struttura tecnica Provinciale di Bari (Ex Genio Civile)
 15. Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Bari. - che con nota prot.2751 del 21.11.2016 la RFI rete ferrovie dello Stato Italiane ha comunicato:

“..che nel territorio comunale non ci sono linee ferroviarie nella propria competenza. Potrebbero essere interessate, invece, le Ferrovie del Sud est, cui, pertanto è necessario trasmettere la pratica per il richiesto parere.”
 - che con nota prot. 23310 del 01/12/2016 Il responsabile del Procedimento Ing. Ottomano Carlo trasmetteva la pratica per la verifica di assoggettabilità a VAS alle Ferrovie del Sud est e servizi Automobilisti per il relativo contributo;
 - che in data 06.12.2016 con prot. n. 128700 L'acquedotto Pugliese AQP ha comunicato le proprie osservazioni:

- “..si comunica che, in linea generale, sarà possibile dotare del servizio Idrico Integrato i futuri residenti della Lottizzazione in questione, previo realizzazione delle opere di urbanizzazione per le quali dovrà essere richiesta preventiva Attestazione di Conformità a questa società.”
 - che con nota prot. 6362 del 14.12.2016 l'Autorità Idrica Pugliese ha comunicato le proprie osservazioni:

*- “..L'area oggetto di lottizzazione, secondo il vigente PRG di Rutigliano, è afferente a tre zone: “C4: zona destinata a nuovi insediamenti residenziali”; F1-10: zona per servizi pubblici; F2-34: zona a verde pubblico”. Tale area è prevalentemente **esterna** al perimetro dell'agglomerato di Bari (tra cui ricade il comune di Rutigliano), così come individuato dal vigente Piano di Tutela delle Acque (rif. Deliberazione Consiglio Regionale n.230 del 20/10/2009).*

Con riferimento alle opere di competenza della scrivente Autorità ed alla documentazione consultabile sul sito www.comune.rutigliano.ba.it si rileva che sia per la rete idrica che per quella fognaria di progetto si prevede l'allaccio alle rispettive reti esistenti.

*A tal riguardo in riferimento al dimensionamento dell'opera, si rammenta, a codesta Amministrazione Comunale, che il vigente Piano d'Ambito riporta la previsione demografica ISTAT, corrispondente allo scenario alto, e che per gli abitanti ricadenti nella classe demografica tra 2.000 – 20.000 abitanti residenti, considera una dotazione idrica (al netto delle perdite) di previsione al 2018 pari a 150 l/(ab*g).*

Relativamente al previsto collegamento delle infrastrutture a rete con quelle già esistenti, si chiede al Soggetto Gestore di verificare e comunicare la conformità con le opere in esercizio, con particolare riferimento alla disponibilità di approvvigionamento idrico oltre alla capacità del presidio depurativo di trattamento degli ulteriori reflui rinvenienti dalla nuova area oggetto d'infrastrutturazione.

Per tutto quanto sopra esposto, considerato altresì che il comparto oggetto di infrastrutturazione risulta esterno alla perimetrazione dell'agglomerato di Bari, nell'esprimere un preliminare nulla osta all'intervento in questione, questa Autorità si riserva comunque di fornire il parere definitivo a valle dell'acquisizione da parte di codesta Amministrazione dell'atto di autorizzazione a procedure alla lottizzazione in parola, nonché del carico generato dal comparto in parola, espresso in Abitanti Equivalenti(AE), anche ai fini della verifica di conformità con le infrastrutture del Servizio idrico Integrato sopra detta."

- che con nota prot.72 del 03.01.2017 la Soprintendenza Archeologica, belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha comunicato le proprie osservazioni:

- *"...l'area interessata non è sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi della Parte seconda e Parte terza del D.L.vo 42/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).*

Tuttavia, considerato che essa ricade in un comprensorio territoriale posto tra le lame S. Giorgio e Giotta, estesamente caratterizzato da emergenze insediative antiche stratificate nel contesto ambientale, si chiede, ai fini della propria valutazione , di integrare gli elaborati prodotti con la Carta del Rischio archeologico dell'area ai sensi dell'art. 25 del D.L.vo 50/2016 a cura di archeologi muniti di idoneo curriculum formativo e professionale."

- che con nota prot. 297 del 09.01.2017, il responsabile del Procedimento, Ing. Ottomano Carlo, trasmetteva la su menzionata nota della Soprintendenza, prot.72 del 03.01.2017, all'Ing. Vito Demarinis, in qualità di progettista della lottizzazione;

- che con nota prot. N. 6243 del 12.04.2017 l'ing. Vito Demarinis trasmetteva al Responsabile del Procedimento Ing. Carlo Ottomano, gli elaborati integrativi richiesti e precisamente la Valutazione di Impatto Archeologico e la Carta del Rischio Archeologico redatti dalla FABERS srls;

- che con nota prot. N. 7036 del 27.04.2017 il responsabile del procedimento Ing. Ottomano Carlo, trasmetteva alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari la documentazione integrativa richiesta con nota prot. N. 72 del 03.01.2017;

- che con nota prot. 5806 del 08.06.2017 la Soprintendenza Archeologica, belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha comunicato le proprie osservazioni e per conoscenza anche alla Regione Puglia Ufficio Strumentazione Urbanistica e Ufficio Attuazione Paesaggistica:

-*"...a riscontro della nota della S.v. prot. 7036, esaminata la documentazione prodotta, constatato che la Carta del Rischio Archeologico presenta un grado di rischio archeologico basso, questa Soprintendenza ritiene di non dover prescrivere, in questa fase, ulteriori approfondimenti archeologici.*

Con l'occasione, a seguito di ulteriori verifiche, si fa rilevare che l'area in oggetto è interessata dalla presenza di un complesso di ville ottocentesche con annesse aree verdi, sottoposte a vincolo architettonico ai sensi del D.L.vo 42/04 posto con DM del 28/07/1987 e pertanto, tenuto conto di quanto prescritto nell' art. 82 delle N.T.A. del vigente PPTR, la scrivente ritiene che il progetto di lottizzazione costituisca elemento di criticità nei confronti dei suddetti beni culturali la cui presenza non è stata sufficientemente considerata nel Piano di Lottizzazione.

Per quanto sopra questo ufficio ritiene che, nel caso specifico, si debba procedere a sottoporre l'intervento

di Lottizzazione a Valutazione Ambientale Strategica da parte di tutti gli enti competenti.”

- che con nota prot. n. 9991 del 20.06.2017 inviata all'Ing. Vito Demaris Loiotile, in qualità di progettista, e per conoscenza alla Regione Puglia – sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, il responsabile del procedimento, Ing. Ottomano Carlo, sollecitava l'invio del parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art.96 delle Norme Tecniche di Attuazione al PPTR, approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015;
- che con nota prot. 5351 del 29.06.2017 la Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, servizio Osservatorio e pianificazione Paesaggistica ha comunicato le proprie osservazioni, così precisando:
 - *“...preliminarmente si rappresenta che il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1 viene rilasciato:*
 - a) *per i piani assoggettati a procedure di VAS nella fase delle consultazioni previste dalla normativa vigente in materia,*
 - b) *per i piani non assoggettati a VAS il parere di compatibilità paesaggistica viene rilasciato su istanza del Comune, tra adozione e approvazione da parte dell'Ente Delegato...”*
- che ad oggi non risulta pervenuto alcun contributo dai seguenti SCMA consultati:
 1. Regione Puglia – Ufficio Strumentazione Urbanistica;
 2. Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Paesaggistica;
 3. Regione Puglia – Pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità;
 4. Regione Puglia – Ufficio ciclo Rifiuti e Bonifica;
 5. Regione Puglia – Ufficio risorse Idriche;
 6. Regione Puglia – Ufficio Ecologia, Programmazione politiche energetiche, VIA e Vas;
 7. Autorità di Bacino della Puglia;
 8. ARPA PUGLIA
 9. Ferrovie del SUD-EST e Servizi Automobilistici
 10. ENEL SPA
 11. Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente
 12. Regione Puglia – Ufficio Lavori Pubblici, struttura tecnica Provinciale di Bari (Ex Genio Civile)

Espletate le procedure di rito, analizzati e valutati gli aspetti tecnico – amministrativi di Piano, anche alla luce dei contributi resi dai SCMA intervenuti nel corso del procedimento, si evidenziano le risultanze dalla istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano sulla base dei criteri previsti dall'Allegato I alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Caratteristiche territoriali dell'area d'intervento

La struttura insediativa, oggetto di pianificazione attuativa, è collocata in un'area periurbana, ben servita da viabilità e servizi identificata nel P.R.G. come “Area di espansione residenziale C4”. L'area d'intervento è collocata a poco meno di un chilometro dall'abitato di Rutigliano a Confine con la SP 240 a sud e le strade comunali Via Turi ad est, Via le More ad ovest e con Zona Tipizzata G1 a nord, servite da servizi elettrici, fogna, acque e gas.

Interventi previsti dal PdL (obiettivi e azioni)

L'area oggetto dell'intervento sita a Rutigliano”, estesa per circa 7 ettari, risulta censita in catasto ai Fg. 20 e 26 e di cui si può prendere visione delle particelle allegate nelle tavole di PdL.

In particolare il sito d'intervento si situa su un'area morfologicamente sub pianeggiante attestata su una quota media intorno tra i 130 e i 135 m. s.l.m.. La zona interessata dal P.d.L. ha come limiti la sp 240, e le strade comunali via turi e via le More, per cui le costruzioni rispettano secondo legge la distanza di:

- 20,00 mt dal ciglio stradale della sp 240

L'impostazione progettuale per la sistemazione urbanistica del sito d'intervento è stata dettata dall'impostazione dettata dal PRG vigente per garantire l'attuale assetto morfologico dell'area conservando e

recuperando altresì i segni del paesaggio ivi identificati nei pochi muretti a secco esistenti. L'accesso primario alla lottizzazione avverrà dalle strade comunali Via Turi e Via le more. Le sagome da Pdl sono state progettate tenendo contenute le altezze dei fabbricati al di sotto dei 7 mt come previsto dal Prg. Tale accorgimento favorirà l'inserimento dei corpi di fabbrica nel verde autoctono appositamente ripiantumato, elemento che caratterizzerà una componente di mitigazione, ed eviterà possibili barriere visive determinate dai fabbricati. Tanto è stato concepito, per costituire un ulteriore elemento di mitigazione d'impatto all'area in questione, in quanto uniformerà il nuovo ai fabbricati esistenti diffusi nelle aree adiacenti.

Vincoli, tutele e indirizzi specifici

L'area oggetto d'intervento, a seguito dell'approvazione del PPTR, risulta interessata dalla presenza di alcune componenti culturali e insediative e in particolare da ulteriori contesti paesaggistici – aree di rispetto delle componenti culturali e insediative – siti storico-culturali DGR 1162/2016, per una superficie di mq 10.000 circa.

In dette aree non è prevista nessuna costruzione ma saranno invece destinate a verde pubblico e privato, pertanto le uniche opere previste sono la realizzazione di recinzione dei lotti fondiari in muratura a secco con sovrastante rete metallica. Ciò nondimeno, per dette opere si otterrà il relativo parere di compatibilità paesaggistica tra la fase di adozione e approvazione così come precisato dalla Regione Puglia.

Dall'esame del piano di Assetto idrogeologico è stato rilevato che l'area non è interessata da pericolosità o rischio idraulico.

Nell'intorno non sono presenti aree di pregio secondo le normative europee in tema di conservazione; nessuna interferenza con siti contenuti nel database di Rete Natura 2000 costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Potenziali effetti attesi e specifiche risposte associate

Sostanzialmente la realizzazione del comparto edificatorio non modifica le pressioni attese stabilite dal Piano Regolatore Generale, non venendo modificati gli indici e le modalità di intervento. Nel quadro seguente sono indicati gli impatti relativi alle pressioni, e le mitigazioni previste dal piano e proposte in questa sede. Data la posizione e le caratteristiche, relativamente a consumi, emissioni e alle interferenze sono attesi impatti non rilevanti; anche per la fase di cantiere non si evidenziano in via preliminare particolari problematiche. Relativamente alla componente paesaggio si ritiene che la realizzazione del PdL non muterà significativamente la percezione dei luoghi.

In conclusione, sulla base del Rapporto Ambientale Preliminare, riportante i criteri previsti dall'allegato 1 del D.Lgs. 4/2008, della natura del Piano di Lottizzazione e del contesto territoriale in cui è inserito, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si procede a verificare la produzione di possibili impatti significativi e negativi del Piano di Lottizzazione sull'ambiente e sul patrimonio culturale ivi esistente ex art. 6 c.5 frl D.L.vo 152/2006 e smi.

Sul punto si ritiene che il Piano di Lottizzazione realizzativo di una serie di villette ricadenti in area tipizzata C4 del vigente PRG non produce alcun impatto significativo sul patrimonio culturale e paesaggistico ivi presente nella zona, tenuto conto che il complesso delle due sole ville ottocentesche corredato da verde, rimane protetto e salvaguardato nella sua struttura estetico-visiva e percettiva.

In merito a quanto fatto rilevare dalla Soprintendenza Archeologica, belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con nota prot. 5806 del 08.06.2017, ovvero:

“Con l'occasione, a seguito di ulteriori verifiche, si fa rilevare che l'area in oggetto è interessata dalla presenza di un complesso di ville ottocentesche con annesse aree verdi, sottoposte a vincolo architettonico ai sensi del D.L.vo 42/04 posto con DM del 28/07/1987 e pertanto, tenuto conto di quanto prescritto nell' art. 82 delle N.T.A. del vigente PPTR, la scrivente ritiene che il progetto di lottizzazione costituisca elemento di criticità nei confronti dei suddetti beni culturali la cui presenza non è stata sufficientemente considerata nel Piano di Lottizzazione.

Per quanto sopra questo ufficio ritiene che, nel caso specifico, si debba procedere a sottoporre l'intervento di Lottizzazione a Valutazione Ambientale Strategica da parte di tutti gli enti competenti"

si evidenzia che tali aspetti saranno oggetto di apposita valutazione nell'ambito del Procedimento relativo al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, di cui all'art. 96 delle vigenti NTA del PPTR approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, tra l'adozione e l'approvazione del Piano di Lottizzazione, così come precisato dal competente ufficio regionale con nota prot. 5351 del 29.06.2017.

Per effetto il piano di Lottizzazione con superficie pari a mq 66.024,00, nella sua consistenza insediativa non risulta avere alcun impatto né significativo né negativo sull'ambiente circostante; ha, di contro:

- l'effetto di arricchire quelle aree armonizzandosi con il patrimonio culturale ivi esistente ed esaltandone il valore;
- di migliorare la qualità complessiva del territorio circostante, apprezzandosi quale componente di integrazione del bene culturale esistente attraverso un innesto urbanistico di completamento territoriale.

Tutto ciò premesso si dispone che il Piano in oggetto sia escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il presente provvedimento non sostituisce altri atti di assenso e/o altri pareri obbligatori per legge.

Copia del presente provvedimento va pubblicata all'albo pretorio del Comune di Rutigliano e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L.R. 44/2012.

Rutigliano, 28.09.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Area

Lavori pubblici - manutenzioni - centro storico

Verde pubblico - Ambiente - Paesaggio

Edilizia Scolastica - Pubblica istruzione

Ing. Carlo Ottomano